SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2847

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONATESTA, BONGIORNO, PACE, SALERNO, PELLICINI, TATÒ, SEMERARO, ULIVI, DEMASI, COZZOLINO, SERVELLO, MUGNAI, BALBONI, CARUSO Antonino, MENARDI, COLLINO, TOFANI, DANIELI Paolo, BEVILACQUA, ZAPPACOSTA, FLORINO, BATTAGLIA Antonio, PONTONE, DELOGU, MEDURI, PALOMBO, MAGNALBÒ e BOBBIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2004

Norme a tutela della libertà di iniziativa economica degli agricoltori in materia di coesistenza tra le colture transgeniche convenzionali e biologiche

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

ONOREVOLI SENATORI. – La normativa nazionale vigente in materia di sementi consente, unicamente, la coltivazione di semi iscritti nel registro nazionale, ovvero nel catalogo comune europeo.

A livello europeo vi sono, da tempo, sementi transgeniche, autorizzate alla coltivazione in attesa di essere iscritte al registro comune: tra queste anche tre varietà di sementi di mais che, qualora iscritte nei prossimi mesi, potrebbero trovare impiego già nella prossima campagna di semina.

Il problema dell'impiego in campo agricolo ed alimentare di organismi geneticamente modificati (OGM) è stato, inizialmente, affrontato dall'Unione europea in riferimento a due aspetti principali: i potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana; il diritto di scelta dei consumatori.

Tali aspetti sono stati affrontati attraverso la messa a punto di specifici provvedimenti legislativi e, in specie: la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, già in vigore dal 17 ottobre 2002 e, recentemente, recepita anche in Italia (decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224) per regolamentare l'immissione deliberata di OGM nell'ambiente; il regolamento sull'etichettatura e la tracciabilità, per assicurare il rispetto del diritto di scelta del consumatore.

Da rilevare che l'entrata in vigore della citata direttiva 2001/18/CE ha consentito di attivare numerose procedure autorizzative che, una volta concluse, aumenteranno il numero di sementi transgeniche autorizzate e, quindi, pronte ad essere iscritte nel catalogo comune, ai fini della coltivazione.

La scelta di etichettare gli OGM e, quindi, di distinguere tali prodotti da quelli ottenuti dalle forme di agricoltura convenzionale e biologica, comporta la necessità di tenere distinte anche le relative coltivazioni.

La possibilità di tenere, effettivamente, distinte le coltivazioni convenzionali e biologiche da quelle geneticamente modificate implica l'esigenza di prevedere la messa a punto di norme in grado di regolamentare la coesistenza tra tali, diverse forme di agricoltura.

Il problema della coesistenza di colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche è stato oggetto di ricerche specifiche e a tale tema, nell'aprile 2003, è stata anche dedicata un'apposita giornata di studio promossa dalla Commissione UE.

I dati scientifici emersi fino ad oggi non sono stati tali da fornire indicazioni univoche riguardo alle possibili soluzioni per affrontare e superare il problema della coesistenza, la cui complessità tende, peraltro, a variare in funzione di numerose variabili ambientali, territoriali e produttive, a loro volta, estremamente differenziate a livello delle singole regioni europee.

Anche al fine di fare fronte a tali difficoltà, attraverso il regolamento sugli alimenti e sui mangimi geneticamente modificati, approvato nello scorso mese di luglio, il testo della direttiva 2001/18/CE è stato integrato con un articolo aggiuntivo che ha recato specifiche disposizioni in materia di coesistenza, dando facoltà agli Stati membri di adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti.

Su questo tema è, poi, intervenuta anche la Commissione UE con la raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003 (notificata con il numero C (2003) 2624) con la quale sono fornite indicazioni agli Stati membri riguardo alle misure da attuare ai fini della

coesistenza tra colture trasgeniche, convenzionali e biologiche.

Il quadro normativo comunitario ora descritto costituisce il riferimento in base al quale è stato redatto il presente disegno di legge e, da esso, risulta evidente l'urgenza di adeguare le norme nazionali rispetto alla possibilità, oramai incombente, della coltivazione di piante transgeniche che, come già detto, potrebbe avvenire a seguito dell'iscrizione nel catalogo comune, sia di OGM già autorizzati, sia di OGM di nuova autorizzazione ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

All'articolo 1, sono indicate le finalità del provvedimento che, nel caso specifico, sono individuate nella definizione di un quadro normativo di riferimento per consentire la coesistenza tra le colture transgeniche, convenzionali e biologiche, nel rispetto delle competenze regionali, della libertà di iniziativa economica degli agricoltori e del diritto di scelta dei consumatori.

All'articolo 2, sono definiti i princìpi in riferimento ai quali la coesistenza deve essere realizzata e, in particolare, è previsto che:

ogni forma di agricoltura possa essere praticata, senza che l'esercizio di una di esse comprometta lo svolgimento delle altre o comporti, per esse, l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento;

la coesistenza debba essere realizzata in modo tale da tutelare le peculiarità produttive delle diverse forme di agricoltura per evitare ogni forma di contaminazione delle sementi;

le coltivazioni transgeniche debbano essere praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

All'articolo 3 sono definite le norme di applicazione delle misure di coesistenza. A questo fine è previsto che il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed avvalendosi di un Comitato scientifico all'uopo costituito, definisca le condizioni e le modalità per l'applicazione dei princìpi di coesistenza, tenendo conto delle peculiarità, produttive, strutturali ed ambientali dei territori interessati e, in specie: delle caratteristiche produttive dei territori interessati e della presenza di produzioni regolamentate; del grado di frammentazione aziendale delle imprese agricole; della possibilità di realizzare una effettiva separazione delle filiere produttive; della presenza di attività agricole volte alla produzione di sementi o di altri materiali di propagazione non transgenici; della presenza di sistemi naturali di particolare pregio.

L'attuazione del decreto di cui sopra è compito delle regioni che provvedono in tal senso entro centottanta giorni dalla sua emanazione.

All'articolo 4 è definito il quadro delle responsabilità e, in particolare, è previsto che gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure necessarie ad assicurare la coesistenza siano a carico dei soggetti che espongono gli altri operatori della filiera al rischio di danni diretti o indiretti. A carico dei medesimi soggetti è anche posto l'onere della prova, in caso di danni.

All'articolo 5 è definito il quadro delle sanzioni e, in specie, è previsto che la mancata adozione delle misure necessarie ad assicurare la coesistenza sia sanzionata con pene pecuniarie che, salvo non si tratti di fattispecie già previste dalla legge come reato, variano da 2.600 a 25.900 euro o con l'arresto da sei mesi ad un anno.

All'articolo 6 è prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, di un Osservatorio per la valutazione ed il monitoraggio della coesistenza.

L'articolo 7 prevede le disposizioni transitorie e, in specie, pone il divieto delle coltivazioni transgeniche fino all'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge definisce il quadro normativo di riferimento per consentire la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, nel rispetto delle competenze regionali, della libertà di iniziativa economica e del diritto di scelta dei consumatori.

Art. 2.

(Princìpi)

1. Le forme di agricoltura di cui all'articolo 1, sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa essere, pregiudizialmente, assunta al fine di favorire alcune forme di agricoltura a danno di altre.

2. La coesistenza tra le diverse forme di agricoltura è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, da evitare la presenza di ogni forma di contaminazione.

3. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione dell'agricoltura transgenica avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. È fatta salva ogni altra disposizione concernente le aree protette.

4. L'esercizio dell'attività agricola deve assicurare ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti transgenici e non tran-

sgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono il raggiungimento di accordi su base volontaria tra gli agricoltori, al fine di favorire la coesistenza tra le differenti forme di agricoltura.

Art. 3.

(Applicazione delle misure di coesistenza)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 26-*bis* della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, definisce le condizioni e le modalità per l'attuazione della raccomandazione 2003/556/CE della Commissione del 23 luglio 2003, tenendo conto in particolare:

a) delle caratteristiche produttive dei territori interessati e, in specie, della presenza di produzioni di qualità regolamentata;

b) delle caratteristiche strutturali delle imprese agricole e, in particolare, del grado di frammentazione aziendale;

c) delle condizioni climatiche, topografiche, ambientali, logistiche, strutturali ed organizzative, che risultano rilevanti ai fini della separazione tra le produzioni convenzionali e quelle transgeniche;

d) della presenza di attività finalizzate alla produzione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione non transgenici;

e) dei vincoli regionali e locali anche legati alla presenza di sistemi naturali di pregio.

2. Al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico, necessario alla messa a punto del provvedimento di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce un Comitato scientifico composto da dieci esperti, sei dei quali di indicazione regionale. Le spese per il funzionamento del suddetto Comitato gravano sulle disponibilità dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano danno attuazione al provvedimento di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla sua emanazione.

Art. 4.

(Responsabilità)

1. Le responsabilità e gli oneri conseguenti all'attuazione delle misure necessarie ad assicurare la coesistenza gravano sui soggetti che espongono gli altri coltivatori al rischio di danni diretti o indiretti.

2. In caso di controversie la prova della corretta attuazione delle misure necessarie ad assicurare la coesistenza è a carico dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 34, 35 e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, salvo che il fatto non sia già previsto dalla legge come reato, chiunque non adotti le misure necessarie per assicurare la coesistenza tra le diverse forme di agricol-

tura, in qualsiasi modo le ponga in pericolo, ovvero non rispetti le disposizioni di cui alla presente legge è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno, o con l'ammenda da 2.600 a 25.900 euro. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di misure cautelari reali.

Art. 6.

(Valutazione e monitoraggio della coesistenza)

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali promuove l'attuazione di studi e ricerche finalizzate: *a)* alla valutazione d'impatto ambientale, economico ed agronomico conseguente all'introduzione delle coltivazioni transgeniche; *b)* alla messa a punto e all'adozione di specifiche tecniche e misure volte a favorire la coesistenza.

2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un Osservatorio per la valutazione ed il monitoraggio della coesistenza, cui partecipano il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto nazionale di economia agraria e l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione. È compito dell'Osservatorio realizzare e promuovere gli studi e le ricerche di cui al comma 1 e di raccogliere i dati ed i risultati derivanti da analoghe attività di ricerca realizzate in Italia e all'estero. L'organizzazione, le strutture operative e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto.

3. Per l'espletamento delle attività previste dal presente articolo, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a concedere all'Osservatorio di cui al comma 2 un contributo a valere sulle disponibilità dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Norma transitoria)

1. Fino all'attuazione delle disposizioni della presente legge, le coltivazioni transgeniche non sono consentite.

€ 0,50